

**ACCORDO INTERCOFEDERALE PER LA PROVINCIA DI TRENTO
PER LA GESTIONE DEI PIANI FORMATIVI INDIVIDUALI
DELL'APPRENDISTATO AI SENSI DELL'A.I. DEL 3 MAGGIO 2012**

In data 11 febbraio 2013 presso la sede dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento in via Brennero, 182,

si sono incontrate:

L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento rappresentata dal suo Presidente Roberto De Laurentis

e

La CGIL del Trentino rappresentata dal Segretario generale Paolo Burli


La CISL del Trentino rappresentata dal Segretario generale Lorenzo Pomini

La UIL del Trentino rappresentata dal Segretario generale Walter Alotti

Per la stipula del seguente Accordo Interconfederale Provinciale in materia di parere di conformità sui piani formativi individuali in caso di assunzione di apprendisti.

Premesso che le parti firmatarie:

1. Convengono sull'importanza delle misure di sostegno agli apprendimenti professionali dei giovani in inserimento lavorativo tramite l'apprendistato sia per gli effetti sulla competitività aziendale sia per la stabilizzazione dell'occupazione.
2. Constatano che il T.U. dell'apprendistato, D.lgs. 14 settembre 2011 n° 167, demanda la definizione del Piano Formativo Individuale (PFI) al CCNL e l'Accordo Interconfederale Nazionale del 3 maggio 2012 dell'artigianato affida, ove previsto da accordi interconfederali territoriali, all'Ente bilaterale territoriale il relativo parere di conformità,
3. Prendono atto che la formazione professionalizzante è volta sotto la responsabilità dell'Azienda (ART. 4 del T.U.) compresa la formazione in sicurezza prevista dall'accordo stato-regioni del 21 dicembre 2011,
4. Considerano l'Accordo Interconfederale nazionale per la disciplina dei contratti di apprendistato nel settore dell'artigianato del 3 maggio 2012 e i



contratti collettivi nazionali di settore quali fonti che hanno definito gli elementi normativi essenziali per una fase di applicazione concreta della normativa relativa all' istituto dell'apprendistato professionalizzante .

Si concorda quanto segue:

I datori di lavoro operanti in provincia di Trento, che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo interconfederale nazionale del 3 maggio 2012 e applicano i contratti collettivi del settore artigianato e intendono assumere apprendisti, devono richiedere il parere di conformità all'Ente Bilaterale Artigianato Trentino (EBAT) sul Piano Formativo Individuale (PFI) predisposto.


La domanda dovrà essere fatta sulla base di modulistica standard predisposta da EBAT. Alla domanda dovrà essere allegata la proposta di piano formativo secondo il format concordato a livello provinciale.

Il parere di conformità sarà rilasciato da una apposita commissione paritetica composta dalle parti sociali costituenti EBAT.

La Commissione esprimerà il proprio parere di congruità del Piano Formativo Individuale (PFI) e dei programmi di formazione indicati dalla azienda, in riferimento alla acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento previsti dai contratti collettivi.

La commissione è tenuta alla verifica, del rapporto numerico tra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento , del rispetto delle condizioni di conferma di apprendisti precedentemente assunti così come previsto dalle norme di legge e dai Contratti Collettivi di settore e rappresenterà al datore di lavoro istante una eventuale assenza dei presupposti di valida costituzione del rapporto.

La commissione sarà composta da sei componenti; tre nominati dalla Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e uno ciascuno da CGIL del Trentino, CISL del Trentino, UIL del Trentino.



Essendo le nomine a carattere fiduciario la parte designatrice può revocare l'incarico in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio; contemporaneamente dovrà essere nominato il sostituto.

La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno due componenti della parte datoriale e due componenti della parte sindacale dei lavoratori e delibera a maggioranza semplice dei componenti la commissione stessa.

La Commissione potrà dotarsi di un apposito regolamento di funzionamento e utilizzerà come supporto tecnico e organizzativo EBAT.

Ove la Commissione non si esprima entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta questa si intenderà accolta (meccanismo silenzio assenso).

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare a EBAT la avvenuta assunzione dell'apprendista contestualmente alla comunicazione agli organi competenti e/o unitamente all'invio della richiesta di formazione alla sicurezza come previsto dal Decr. Legisl.n. 81/2008 entro 2 giorni dalla assunzione.

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Il Presidente –

Roberto De Laurentis

Cgil del Trentino

Paolo Burli

Cisl del Trentino

Lorenzo Pomini

Uil del Trentino

Walter Alotti

Trento, 11 febbraio 2013